



# Città di Pianella

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 28/11/2019

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ORDINANZA CORTE D'APPELLO DEL 4.4.2019. RIFORMA SENTENZA CORTE D'APPELLO 1086/2018

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto, del mese di Novembre alle ore 17:42, nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, che è stato partecipato ai Signori Consiglieri a norma di legge. Risultano all'appello nominale:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
MARINELLI SANDRO	SI
CHIARIERI FRANCESCO	SI
MINETTI ALESSANDRO	SI
ARAMINI ROMEO	SI
BERARDINUCCI DAVIDE	SI
DI CLEMENTE GABRIELLA	SI
DI MASSIMO ANTONELLA	SI
DI TONTO MASSIMO	SI
POZZI MARCO	SI
FILIPPONE GIANNI	SI
GIANSANTE ANNA BRUNA	SI
SERGIACOMO ANNAIDA	SI
SPOSO DENIS	SI

Presenti n° 13 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale D'INCECCO MARZIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il CHIARIERI FRANCESCO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamata** la delibera del Consiglio Comunale n.51 del 29/11/2018, di riconoscimento del debito furi bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000, relativo alle somme di cui all'ordine di deposito disposto predisposto con sentenza della Corte D'appello di L'Aquila n.1086/2018, a favore di (eredi) Cavallone Dirce, per la complessiva somma di € **59.665,91** (ovvero € **41.352,01** per l'indennità di esproprio, in esecuzione della sentenza n.1086/2018 con ordine al Comune di Pianella di deposito dell'indennità di espropriazione quantificata in sentenza (euro 131.833,58) detratto quanto depositato in corso di procedura espropriativa ( euro 90.481,57), oltre interessi maturati sulla suddetta somma, per complessivi euro 7.833,88) oltre ad € **10.480,02** per le spese legale liquidate in sentenza (€ 6.800,00 oltre Spese generali ex art. 13 (15%) per € 1.020,00, Cassa Avvocati ( 4% ) per € 312,80, IVA 22% per € 1.789,22, Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72 per € 558,00;

Dato atto che successivamente è pervenuta l'ordinanza della Corte D'appello di L'Aquila, del 4.04.2019, di correzione dell'errore materiale di cui alla suddetta sentenza, *“laddove ne dispositivo, una volta correttamente indicata l'indennità di esproprio in complessivi € 131.833,58, ha disposto da questa detrarsi la somma già depositata di € 90.481,57, dovendo intendersi la detrazione riferita solo ed esclusivamente alla minor somma di € 7.760,27 (capo 2) e, di conseguenza, laddove (capo 1) fa riferimento all'importo su cui conteggiare gli interessi compensativi”*;

Dato atto che con determina n. 217 del 21.08.2019 dell'Area Gestione del Territorio è stata liquidata la somma di euro 49.115,19;

Dato atto che il legale degli eredi della sig.ra Cavallone Dirce con nota pec del 19.09.2019 protocollata al n. 16031, ha richiesto il pagamento della *“somma ancora dovuta di 82.721,30 (quale differenza tra € 90.481,57 come da correzione della sentenza della Corte d'Appelli di L'Aquila e detti 7.760,27)”*;

Dato atto che le suddette somme di euro 7.760,27 sono relative a quanto disposto con deliberazione della G.C. n. 164 del 13/12/2006, di svincolo delle somme depositate a titolo di indennità di esproprio, per la parte del credito vantano nei confronti delle ditte Cavallone Dirce, e altri, per euro, 40.027,56 corrispondenti ai lavori eseguiti sull'immobile per il mantenimento e messa in sicurezza del bene espropriato, e detraendo dall'indennità precedentemente depositata, la quota del 40% (di cui all'art. 2° co. 14 del DPR 08/06/2001 n. 327), e quantificando la somma ancora dovuta in favore di Cavallone Dirce in € 7.760,27;

**VISTI** gli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che si richiamano integralmente:

### **“Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio**

*1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.*

*In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.*

### **Art. 194 - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio**

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti.

Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse”;

Vista la relazione a firma del responsabile dell'area gestione del territorio del 25/11/2019 prot n.20377, con la quale si propone il riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a), per la complessiva somma di € **82.721,30**;

VISTO il sopra riportato art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e s.mi. ai sensi del quale il Comune può riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

ACCERTATO che, quanto ai requisiti generali, i debiti sottoposti a riconoscimento presentano i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, 147 della L. n. 388/00, come modificato dall'art. 147 della L. n. 338/2000, per cui il creditore dell'ente pubblico non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto prima del decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (20/07/2018);

Visto l'art. 119 della Costituzione, come modificato dall'art. 5, ultimo comma, della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3 il quale prevede che comuni, province e regioni possano ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento;

Visto l'art. 30 comma 15 della legge 27/12/2002 n. 289;

Verificato alla luce delle norme sopra richiamate che il finanziamento dei debiti fuori bilancio può avvenire:

- mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso (art. 187, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000), nei limiti di quanto previsto dal comma 3-bis;
- mediante utilizzo per l'anno in corso e per i due successivi, a mente dell'articolo 193, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000:
- di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione dei mutui e delle entrate aventi specifica destinazione, ivi comprese quelle derivanti dall'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali disposta entro il 30 settembre in sede di riequilibrio;
- dei proventi delle alienazioni, limitatamente ai debiti fuori bilancio riconducibili a spese di investimento;

- mediante assunzione di mutui, qualora il finanziamento non possa avvenire nei modi sopra indicati e venga dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, limitatamente a:
- debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento;
- debiti fuori bilancio riferiti a spese correnti solo se maturati anteriormente al 08/11/2001;

Analizzate le risorse finanziarie e patrimoniali dell'ente nonché l'andamento della gestione corrente, rilevato che non è possibile reperire forme di finanziamento diverse dall'assunzione del mutuo, come si evince dall'approvato bilancio pluriennale;

CONSIDERATO che si rende necessario ricorrere all'indebitamento a causa delle seguenti condizioni:

- non disponibilità di avanzo di amministrazione relativo al rendiconto dell'anno precedente a quello di ricorso all'indebitamento, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 187 comma 2) del TUEL;
- impossibilità di finanziare il debito con maggiori entrate o riduzioni di spesa corrente;
- inesistenza di proventi derivanti da alienazioni patrimoniali prevedibili e/o destinabili al finanziamento del debito;
- inesistenza di trasferimenti di capitali dallo Stato o da altri enti pubblici destinabili al finanziamento del debito;

**RITENUTO** pertanto di procedere al finanziamento del debito fuori bilancio mediante assunzione di mutuo con specifica destinazione all'estinzione del suddetto debito limitatamente all'importo di € **82.721,30** mediante richiesta da formularsi in via preferenziale con la Cassa Depositi e Prestiti ed in via subordinata mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle norme vigenti secondo le condizioni di maggior vantaggio per l'Ente;

**DATO ATTO**, inoltre, che con deliberazione di Consiglio Comunale approvato nella presente seduta è stato appositamente costituito il relativo Capitolo di spesa n. 2602/5 sul bilancio c.e.f. collegato al capitolo di entrata 826/3, per mutuo "sentenze esecutiva" per la complessiva somma di € 82.721,30 e i relativi capitoli di deposito ed erogazione mutuo;

**ATTESA** la propria competenza a deliberare;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 TUEL;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Revisore Contabile, pervenuto al protocollo dell'Ente in data 27.11.19 al n. 20552;

**VISTI** gli atti, i documenti e le norme richiamate in premessa;

**VISTO** il vigente "Regolamento Comunale di contabilità";

Con voti favorevoli 12 contrari 1(Filippone), resi dai presenti nei modi di legge

## **D E L I B E R A**

1. di dare atto che le premesse e la narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di riconoscere, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000 nel testo in vigore, la legittimità del debito fuori bilancio relativo alle somme ancora dovute a seguito di sentenza della Corte D'appello di L'Aquila con sentenza n.1086/2018, e successiva ordinanza della Corte D'appello di L'Aquila, del 4.04.2019, di correzione dell'errore materiale di cui alla suddetta sentenza a favore di (eredi) Cavallone Dirce, per la complessiva somma di € **82.721,30**;
3. Di dare atto che con il presente provvedimento non vengono utilizzate entrate aventi destinazione vincolata per legge;

4. Di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché il rispetto del patto di stabilità interno;
5. Di dare atto che si rende necessario ricorrere all'indebitamento a causa delle seguenti condizioni:
  - non disponibilità di avanzo di amministrazione relativo al rendiconto dell'anno precedente a quello di ricorso all'indebitamento, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 187 comma 2) del TUEL;
  - impossibilità di finanziare il debito con maggiori entrate o riduzioni di spesa corrente;
  - inesistenza di proventi derivanti da alienazioni patrimoniali prevedibili e/o destinabili al finanziamento del debito;
  - inesistenza di trasferimenti di capitali dallo Stato o da altri enti pubblici destinabili al finanziamento del debito;
6. Di provvedere al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui al punto 1, mediante assunzione di mutuo con specifica destinazione all'estinzione delle obbligazioni assunte con la presente deliberazione, mediante richiesta da formularsi in via preferenziale con la Cassa Depositi e Prestiti ed in via subordinata mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle norme vigenti secondo le condizioni di maggior vantaggio per l'Ente;
7. Dare atto che nella presente seduta è stato appositamente costituito il relativo Capitolo di spesa n.2602/5 sul bilancio c.e.f, collegato al capitolo di entrata 826/3, per mutuo "sentenze esecutiva" per la complessiva somma di € 82.721,30;
8. Di precisare che la liquidazione del debito fuori bilancio finanziato con l'accensione del mutuo avverrà ad avvenuta erogazione del finanziamento, ed a seguito dell'espletamento delle procedure consequenziali, previa adozione degli atti di impegno e liquidazione delle relative somme;
9. Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23 comma 5 della Legge n. 289/2002;
10. Di comunicare tempestivamente al creditore l'adozione del presente provvedimento;
11. Di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria ed al Responsabile dell'Area Gestione del Territorio l'adozione degli adempimenti consequenziali.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, al fine di provvedere tempestivamente all'attivazione del finanziamento presso la Cassa depositi e Prestiti, con la seguente votazione voti favorevoli 12 contrari 1 (Filippone), resa dai presenti nei modi di legge

### **D E L I B E R A**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4) dell'art. 134 del TUEL nel testo in vigore.

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **FINEO DOMENICO** in data **26/11/2019** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 42 del 28/11/2019

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **GIANSANTE LORENA** in data **26/11/2019** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

---

Presidente  
CHIARIERI FRANCESCO

Segretario Generale  
D'INCECCO MARZIA